

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119

Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015;

considerato che:

- il suddetto decreto 26 giugno 2015 definisce le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- lo stesso prevede un nuovo modello di attestato di prestazione energetica (APE) che sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo all'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica;
- le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);
- l'APE dovrà indicare le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli;
- il decreto, infine, definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici;
- in particolare, all'articolo 1 è esplicitata la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale attraverso la definizione di:
 - a) Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
 - b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
 - c) un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, di seguito SIAPE);

rilevato che le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di seguito Linee guida) allegate al decreto prevedono le metodologie di calcolo, anche semplificate, della prestazione energetica degli edifici, i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE, il format di APE, il format di indicatore per gli annunci commerciali e il format di attestato di qualificazione energetica degli edifici;

considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, le disposizioni contenute nel decreto "sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE";

dato atto che la Regione Piemonte, ai sensi del citato art. 3, comma 2, rientra tra le regioni in cui le disposizioni del decreto risultano "direttamente operative";

rimarcato che tra queste assumono particolare rilievo:

- l'articolo 4 del decreto, che definisce gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici;

- le disposizioni di cui all'allegato 1 che detta le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

- l'appendice A delle Linee guida in merito ai casi di esclusione;

- le appendici B, C e D, contenenti rispettivamente il Format dell'APE, il Format di indicatore per gli annunci commerciali e il Format di Attestato di Qualificazione Energetica;

ravvisata, comunque, la necessità di disciplinare a livello regionale la materia nelle parti che maggiormente impattano sulle peculiarità del sistema piemontese, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni dalla Regione nell'ambito della certificazione energetica e in attuazione degli articoli della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), attraverso disposizioni dirette a:

- definire il piano e le procedure di controllo che consentano di analizzare, ai sensi dell'art. 5 "Monitoraggio e controlli" del decreto, almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare;

- individuare i soggetti competenti per lo svolgimento dell'attività di controllo e per l'applicazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 40 e 41 della l.r. 3/2015;

- definire le modalità di condivisione, con i soggetti competenti per lo svolgimento dell'attività di controllo, dei dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i. (di seguito d.p.r. 75/2013), ai sensi dell'art. 5 comma 4 del decreto;

- assicurare la piena compatibilità del SIAPE con il Sistema Informativo regionale degli attestati di Prestazione Energetica Esistente (SIPEE) ai sensi dell'articolo 7 comma 3 lettera a) del decreto e per le finalità di cui all'art. 6 commi 1 e 2 dello stesso;

- promuovere, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera c) del d.p.r. 75/2013 e dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 3/2015, attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

- assicurare che la copertura dei costi del sistema di accertamento della qualità del servizio di certificazione, di cui all'articolo 5 del d.p.r. 75/2013, avvenga sulla base di un'equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio stesso;

rilevato che il decreto, ai sensi dell'articolo 10, entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015 e che pertanto sino al sopraggiungere della suddetta scadenza rimane valida, per ogni effetto di legge, la procedura attualmente in vigore per la redazione degli Attestati di prestazione energetica ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, recepite con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i., in materia di certificazione energetica degli edifici;

acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 10 settembre 2015;

visto il d.p.r. 75/2013 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;

visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015, nonché dei disposti di cui agli articoli 39 comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

b) di stabilire che l'entrata in vigore della presente deliberazione decorre dal 1° ottobre 2015;

c) di stabilire che a partire dalle ore 00:00 del 1° ottobre 2015, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i., in materia di certificazione energetica degli edifici;

d) di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di dare idonea e tempestiva comunicazione agli operatori del settore relativamente all'avvio del nuovo Sistema informativo regionale per la prestazione energetica degli edifici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"; nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI
ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i.,
del d.m. 26 giugno 2015 e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015

INDICE

1. OGGETTO	3
2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.....	3
2.1. <i>Requisiti di iscrizione.....</i>	3
2.2. <i>Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche.....</i>	5
3. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5
3.1. <i>Organizzazione dei corsi</i>	5
3.2. <i>Programma del corso di formazione.....</i>	6
3.3. <i>Verifica finale</i>	6
3.4. <i>Corsi di aggiornamento</i>	7
3.5. <i>Procedura per lo svolgimento dei corsi.....</i>	7
4. ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.....	7
4.1. <i>Ulteriori aspetti metodologici e operativi</i>	8
5. SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	9
5.1. <i>Costituzione e funzionamento</i>	9
5.2. <i>Prenotazione dell'attestato di prestazione energetica</i>	10
5.3. <i>Compilazione dell'attestato di prestazione energetica.....</i>	10
6. TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA	11
7. CONTROLLI E SANZIONI	11

1. OGGETTO

Il presente atto, in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia, del DPR 75/2013 e s.m.i. diretto a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito DM linee Guida) e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, disciplina:

- a) l'adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- b) le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- c) le modalità per l'accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) e dell'art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- d) il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i.

2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'accREDITAMENTO dei soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto dell'art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. e delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, è effettuato mediante l'iscrizione nell'*"Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica"* (di seguito denominato *Elenco regionale*).

La gestione dell'Elenco regionale è affidata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (di seguito denominata *Struttura regionale competente*).

2.1. Requisiti di iscrizione

All'Elenco regionale sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal DPR 75/2013 e s.m.i. per l'esercizio della attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Il tecnico abilitato di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del DPR 75/2013 e s.m.i. deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 del citato art. 2 e deve essere abilitato, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed

iscritto al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.

Il tecnico abilitato opera esclusivamente all'interno delle proprie competenze.

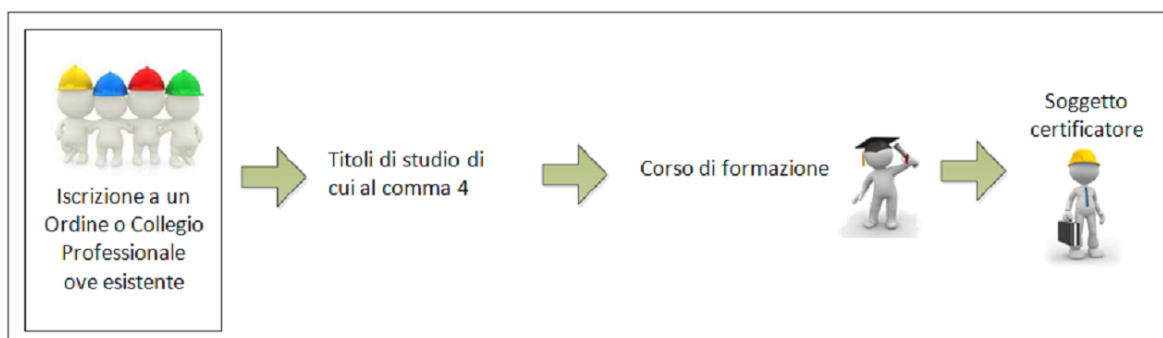
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi (edificio o impianto) sopra citati o nel caso in cui alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Alternativamente il soggetto può iscriversi all'Elenco regionale nel caso in cui abbia un titolo di studio tra quelli elencati alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 2, comma 4, del DPR 75/2013 e s.m.i. e sia in possesso dell'attestato di partecipazione positiva ad un corso di formazione nazionale, di cui all'art. 2, comma 5, del suddetto DPR, o regionale di cui al successivo paragrafo 3.

La frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale comporta l'estensione delle competenze, ai soli fini dell'emissione dell'attestato di prestazione energetica, per i soggetti con competenze parziali in materia di progettazione di edifici e dei relativi impianti asserviti.



schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 3



schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 4

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati, anche conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri possono iscriversi all'Elenco regionale.

Ai fini della propria identificazione nello svolgimento delle procedure per via informatica, ogni certificatore deve essere dotato di certificato digitale di autenticazione rilasciato da apposite autorità di certificazione (accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID, www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi).

2.2. Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche

L'iscrizione all'Elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici.

I dati richiesti per l'iscrizione all'Elenco sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica on-line disponibile nell'applicativo.

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera i) della l.r. 3/2015 alle istanze di iscrizione all'Elenco regionale e al loro rinnovo è applicato, a carico dei richiedenti, un onere annuale pari a euro 150,00, da versarsi a favore della Regione Piemonte mediante pagamento telematico al momento della richiesta di registrazione.

In ottemperanza al d.p.r. 12 gennaio 2011, a tale onere non sono soggetti i tecnici abilitati di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 75/2013 che risultano già iscritti ad ordini o collegi professionali.

Tutte le transazioni legate all'acquisto dei codici degli attestati e all'eventuale pagamento dell'onere annuale di iscrizione devono avvenire mediante strumenti di pagamento informatico predisposti all'interno del sistema informativo SIPEE.

3. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

3.1. Organizzazione dei corsi

Gli Ordini e i Collegi professionali e le Agenzie Formative - di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (*Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale*)- accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento sulla base del programma, definito in coerenza con l'Allegato 1 del DPR 75/2013 e s.m.i. "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza.

I corsi, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 75/2013 e s.m.i., possono essere organizzati anche dalle Università, da organismi ed enti ricerca, che operano in ambito regionale, d'intesa con la Regione.

I corsi sono tenuti da esperti universitari o appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché da tecnici abilitati di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) del DPR 75/2013 e s.m.i. di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico.

I docenti devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui al paragrafo 3.2.

Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall'ente di appartenenza. I professionisti, le cui competenze sono certificate dall'ordine o collegio professionale di iscrizione devono rispettare quanto richiesto nel sopracitato *Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici*.

Al termine del corso i soggetti organizzatori compilano telematicamente, sulla base del format predisposto dalla struttura regionale competente, l'apposito attestato di frequenza rilasciabile ai discenti che abbiano partecipato almeno all'80% della durata totale del corso.

3.2. Programma del corso di formazione

Il programma del corso, articolato in nove moduli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio - impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell'attestato di prestazione energetica.

I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla valutazione della prestazione energetica degli edifici sono quelli riportati nell'Allegato 1 al DPR 75/2013 e s.m.i..

Gli otto moduli dello schema nazionale sono integrati da un modulo esplicitamente dedicato ad illustrare le specificità del sistema informativo e delle procedure in materia energetica della Regione Piemonte di durata di 4 ore.

La durata minima ai sensi dello stesso Allegato 1 è fissata in 80+4 ore.

Chi intende iscriversi al corso, può richiedere la valutazione dei crediti formativi relativi a corsi precedentemente frequentati con profitto.

A tal fine alla richiesta sono allegati il *curriculum* professionale e le attestazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.

3.3. Verifica finale

I soggetti di cui è attestata la partecipazione ai corsi accedono alla verifica finale, che viene organizzata dall'ente o agenzia formativa titolare dell'intesa regionale allo svolgimento del corso.

La verifica finale consiste nello svolgimento di una prova scritta e nella redazione, mediante l'impiego della procedura informatizzata e sulla base di una casistica significativa, di un attestato di prestazione energetica.

La commissione d'esame è composta da almeno uno dei docenti che hanno tenuto il corso, da un rappresentante dell'ente o dell'agenzia organizzatrice ed è comunque integrata da esperti appartenenti alla Regione Piemonte e/o all'Agenzia regionale per la protezione ambientale designati dalle rispettive strutture competenti

I commissari devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui al paragrafo 3.2, attestate dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio professionale competente.

3.4. Corsi di aggiornamento

Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del DM Linee Guida i soggetti iscritti all'Elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4 del DPR 75/2013 e s.m.i., entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno frequentare un corso di aggiornamento di 10 ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del DPR 75/2013 e s.m.i..

3.5. Procedura per lo svolgimento dei corsi

Le modalità procedurali per il rilascio dell'intesa regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, comprensivi della disciplina delle verifiche finali, saranno definite con apposito atto del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

4. ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese dell'avente titolo (costruttore, dal proprietario o dal detentore dell'immobile) ad un soggetto inserito nell'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Il tecnico abilitato dichiara l'assenza di conflitto di interessi, l'insussistenza di vantaggi per il richiedente e l'assenza di gradi di parentela secondo quanto definito nel medesimo articolo 3 del DPR 75/2013 e s.m.i. in funzione della tipologia dell'edificio.

La procedura di valutazione della prestazione energetica di un edificio prevede in capo al certificatore lo svolgimento di un complesso di operazioni, tra le quali:

- 1) l'esecuzione di una valutazione standard (*asset rating*) finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio e degli eventuali interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti; tale valutazione comprende:
 - a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;
 - b) la determinazione degli indicatori della prestazione energetica globale e parziale mediante l'utilizzo delle metodologie previste dalle linee guida nazionali per l'emissione di Attestati di prestazione energetica;
 - c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti di costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

- 2) la classificazione dell'edificio in funzione del parametro di valutazione $E_{p_{nren\ tot}}$ e della scala di valutazione della classificazione energetica degli edifici come definiti dalle Linee guida nazionali;
- 3) la compilazione, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica dell'attestato prenotato.

Nel caso in cui il tecnico abilitato non disponga di tutte le competenze per emettere l'attestato e collabori con un altro tecnico in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza, all'attestato devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei tecnici compilatori, che devono risultare iscritti all'Elenco regionale.

4.1. Ulteriori aspetti metodologici e operativi

Il tecnico abilitato deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio con l'effettuazione di almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione, documentando fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio-impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.), redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.

Qualora l'attestato debba essere redatto in seguito ad un intervento edilizio, il tecnico abilitato deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori e il suo nominativo deve comparire sul cartello di cantiere, ove previsto.

Nel caso di una nuova costruzione o di ristrutturazione importante, il certificatore dovrà svolgere sopralluoghi in cantiere, nelle fasi del processo esecutivo ritenute più importanti ai fini dell'efficienza energetica. La documentazione relativa ai materiali impiegati per la realizzazione delle strutture di involucro e per la realizzazione dei sistemi impiantistici oggetto dell'attività di valutazione della prestazione energetica, nonché della loro posa in opera deve essere acquisita e conservata dallo stesso certificatore. Per tali operazioni si avvale delle certificazioni dei materiali impiegati, di documentazione fotografica realizzata in sito, della documentazione progettuale prodotta e/o di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie informazioni.

Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici impiegati come input del calcolo, avvalendosi di rilievi svolti in forma grafica e/o fotografica, nonché avvalendosi della documentazione di progetto, previa opportuna verifica di conformità con quanto realizzato, ed acquisita la documentazione asseverata dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 192/05 e s.m.i..

Nel caso in cui si debba certificare un edificio o un'unità immobiliare esistente, la documentazione relativa alle tipologie e alle caratteristiche termo-fisiche delle strutture di involucro (opache e trasparenti) e della tipologia e delle caratteristiche degli impianti esistenti deve essere conservata a cura del certificatore. A tal fine si può avvalere della documentazione derivante da prove ed analisi sulle strutture, della documentazione fotografica realizzata in sito e della documentazione

progettuale prodotta, nonché di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici, impiegati come input del calcolo effettuando il rilievo dimensionale delle superfici disperdenti e dei volumi climatizzati ed avvalendosi di documentazione fotografica e della documentazione di progetto (se esistente) opportunamente verificata in sede di sopralluogo.

Nel caso di edifici esistenti, inoltre, il certificatore verifica la rispondenza dell'edificio e dei relativi impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì che eventuali ulteriori interventi sull'involucro e sull'impiantistica siano stati realizzati in conformità alle normative vigenti. Il certificatore, entro il termine di cui al comma 3 del paragrafo 5.3, è tenuto ad informare, tramite PEC o raccomandata A/R, il richiedente l'APE di eventuali difformità rispetto alle normative energetiche vigenti all'epoca della realizzazione e/o degli interventi successivi.

In caso di assenza del libretto di impianto o di inottemperanze riguardanti le operazioni di manutenzione prescritte dal manutentore dell'impianto termico, il certificatore notifica al richiedente, con le medesime modalità di cui al comma precedente, la validità temporanea dell'attestato con riferimento all'articolo 6, comma 5 del dlgs 192/2005 e s.m.i..

La suddetta documentazione deve essere conservata per dieci anni dall'emissione dell'attestato di prestazione energetica e deve essere esibita, qualora richiesto, in sede di verifica da parte dell'Autorità competente.

5. SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

5.1. Costituzione e funzionamento

La Regione Piemonte, nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), realizza un Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici (di seguito denominato SIPEE) condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE) di cui all'art. 6 comma 12 lettera d) del dlgs 192/2005, come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici di cui alla D.G.R. 6 Ottobre 2014, n. 13-381.

Il SIPEE contiene l'Elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di prestazione energetica.

L'accesso al SIPEE avviene mediante una sezione del portale Sistema Piemonte (www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/536-sicee-sistema-informativo-per-le-certificazioni-energetiche-degli-edifici) ed è regolato sulla base delle caratteristiche e delle credenziali dei soggetti che vi accedono.

L'accesso al SIPEE è previsto per diverse tipologie di utenza.

Ai professionisti consente di effettuare:

- a) la prenotazione dei codici alfanumerici degli attestati di prestazione energetica;
- b) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;

- c) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
- d) l'annullamento e/o la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
- e) il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;
- f) ricerche di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.

Alla Pubblica amministrazione consente di effettuare:

- a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- b) l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
- c) l'interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE.

Ai notai, al fine di espletare i loro compiti in occasione di compravendite di immobili, consente di effettuare delle ricerche e di scaricare l'originale dell'attestato con la relativa ricevuta di invio.

E' inoltre consentito a tutti i cittadini l'accesso libero senza autenticazione per poter consultare l'Elenco dei professionisti abilitati, effettuare ricerche di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.

5.2. Prenotazione dell'attestato di prestazione energetica

L'attestato di prestazione è numerato univocamente ed è emesso dal SIPEE su richiesta del tecnico abilitato, che accede al sistema mediante le credenziali elettroniche di cui deve essere dotato.

Il tecnico abilitato corrisponde alla Regione Piemonte il relativo costo di prenotazione pari ad euro 15,00 per ogni attestato richiesto mediante la procedura telematica nell'opportuna sezione prevista per la prenotazione degli attestati.

Il codice relativo all'attestato di prestazione energetica prenotato è utilizzabile per il caricamento di un attestato esclusivamente da parte del certificatore che lo ha acquistato.

L'attestato prenotato ma non utilizzato dal certificatore da cui è stato richiesto non può essere ceduto ad altri.

A far data dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2015 tutti gli attestati prenotati ma non ancora inviati non potranno più essere utilizzati e saranno annullati. A partire dallo stesso termine, i dati presenti negli attestati di prestazione energetica caricati in modalità "bozza" saranno cancellati.

Il valore economico degli attestati prenotati ma non utilizzati sarà automaticamente convertito in nuovi attestati di prestazione energetica. Gli eventuali resti saranno compensati con le prenotazioni successive.

5.3. Compilazione dell'attestato di prestazione energetica

Il certificatore, acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell'edificio, compila on-line l'attestato di prestazione energetica prenotato. Al termine della compilazione, il certificatore appone la firma digitale e provvede alla convalida dell'attestato.

Dopo la convalida, l'attestato non è più modificabile; eventuali modifiche od integrazioni potranno essere effettuate solo mediante l'annullamento e la sostituzione dell'attestato, come indicato, per questa e per altre modalità operative, nella Guida all'Utilizzo disponibile sul Portale telematico del SIPEE.

Il certificatore è tenuto a consegnare l'attestato di prestazione energetica al proprietario dell'immobile entro 15 giorni dalla intervenuta validazione dell'attestato dal parte del SIPEE.

6. TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, in ordine al quale sia stato emesso un attestato di prestazione energetica, è affissa in un luogo in cui sia facilmente visibile al pubblico una targa di efficienza energetica conforme al modello di cui all'Appendice C del DM Linee Guida.

L'apposizione della targa di efficienza energetica è sostitutiva dell'obbligo di affissione dell'attestato di prestazione energetica previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

I cittadini possono prelevare il file relativo alla targa accedendo al SIPEE.

Le caratteristiche merceologiche di dettaglio della targa saranno precisate sul medesimo file.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'affissione della targa in un luogo dell'edificio frequentato dal pubblico costituisce adempimento ai fini del rispetto delle disposizioni della Direttiva Europea 2010/31/UE in merito al ruolo esemplare che gli stessi sono chiamati a rivestire in materia di prestazione energetica nell'edilizia per la popolazione.

7. CONTROLLI E SANZIONI

Per il controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori, finalizzato ad analizzare almeno il 2% degli APE depositati sul SIPEE in ogni anno solare, la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 5 e 6, del DM Linee Guida, definirà un piano e procedure di controllo.

I controlli sono svolti da ARPA, in accordo con la struttura regionale competente, in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 3 dell' 11 marzo 2015.

I controlli di cui al comma precedente sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:

- a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al DM Linee guida;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Il certificatore ha l'obbligo di conservare per dieci anni, dalla validazione da parte del SIPEE dell'attestato, la documentazione relativa alle analisi energetiche e tutto il materiale relativo a

copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all'edificio certificato, raccolta in occasione della effettuazione della procedura di attestazione della prestazione energetica.

Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e al numero degli attestati invalidati saranno inviati annualmente per via telematica al SIAPE.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 41 della l.r. 3/2015 i soggetti competenti ad applicare le sanzioni saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale.

La sanzione dovrà essere comunicata all'Ordine o al Collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.